

- (3) La commissione di registrazione o la commissione per l'estensione della registrazione dovuta da un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che offre servizi accessori dopo la registrazione dovrebbe tenere conto di tali servizi accessori. Di converso, al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che cessa di offrire servizi accessori dopo la registrazione non dovrebbe essere rimborsata la commissione di registrazione o la commissione per l'estensione della registrazione, poiché l'ESMA avrà già sostenuto i costi per la valutazione della domanda.
- (4) Al fine di scoraggiare domande inconsistenti, le commissioni di registrazione o le commissioni per l'estensione della registrazione non dovrebbero essere rimborsate qualora l'ESMA abbia rifiutato la registrazione e dovrebbero essere rimborsate solo parzialmente nel caso in cui il richiedente ritiri la propria domanda durante il processo di registrazione.
- (5) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle commissioni di vigilanza e assicurare che le commissioni imposte riflettano i costi effettivi sostenuti dall'ESMA in relazione a ciascun soggetto sottoposto a vigilanza, la commissione annuale di vigilanza dovrebbe essere calcolata sulla base del fatturato generato da ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. Nel caso in cui non siano disponibili dati storici sul fatturato di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato, la commissione annuale di vigilanza dovrebbe essere basata sul fatturato atteso del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
- (6) Le commissioni annuali di vigilanza a carico di ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero essere proporzionate al fatturato generato da tale repertorio nel corso di un determinato esercizio finanziario in rapporto al fatturato totale generato da tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati e sottoposti a vigilanza nel medesimo esercizio finanziario. È inoltre opportuno imporre a ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni il pagamento di una commissione minima annuale di vigilanza, dal momento che taluni costi amministrativi fissi si applicano alla vigilanza di tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni, indipendentemente dall'importo del fatturato generato.
- (7) Poiché nel corso dell'esercizio finanziario successivo alla registrazione sarà disponibile solo un numero limitato di dati sull'attività del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, la commissione annuale di vigilanza per quell'anno dovrebbe essere calcolata sulla base della commissione di registrazione e dell'impegno profuso dall'ESMA nel vigilare su tale repertorio nel corso dell'anno. L'impegno di vigilanza nei primi mesi successivi alla registrazione è simile all'impegno necessario per valutare la registrazione del richiedente. Pertanto, nel primo anno di funzionamento del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, la commissione di vigilanza dovrebbe basarsi sulla commissione di registrazione pagata dal richiedente, adeguata in funzione di un coefficiente.
- (8) In considerazione della procedura annuale di bilancio dell'ESMA e del tempo necessario per stimare i costi della vigilanza, non sarà possibile tenere conto dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati il 1° ottobre di un determinato esercizio o successivamente a tale data ai fini del calcolo del costo annuale totale della vigilanza per l'anno successivo. Pertanto la commissione annuale di vigilanza per un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato il 1° ottobre dell'anno precedente o in data successiva dovrebbe essere pari alla rispettiva commissione di registrazione.
- (9) Le autorità nazionali competenti sostengono costi quando svolgono attività a norma del regolamento (UE) 2017/2402 e, in particolare, quando svolgono compiti delegati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento. È opportuno che le commissioni che l'ESMA impone ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni coprano anche questi costi. Per assicurare che le autorità competenti non subiscano perdite né realizzino profitti svolgendo compiti loro delegati o prestando assistenza all'ESMA, quest'ultima rimborsa alle autorità nazionali competenti solo i costi effettivamente sostenuti a tale riguardo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Recupero integrale dei costi di vigilanza

Le commissioni a carico dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni coprono:

- (a) tutti i costi sostenuti in relazione alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni da parte dell'ESMA in conformità del regolamento (UE) 2017/2402, compresi i costi derivanti dall'estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o del capo III del regolamento (UE) 2015/2365;
- (b) tutti i costi per il rimborso delle autorità competenti che abbiano svolto attività ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e a seguito di una delega di compiti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

